

## Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

Prot. n 465 del 07 novembre 2016

**DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE**

Oggi, 7 (sette) del mese di novembre dell'anno 2016, presso la sede della Presidente dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, Viale della Fiera, 8 – Bologna – previa convocazione, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali.

Presenti:

Presidente Paola Gazzolo  
Componente Cristina Nicoletti

Presiede Paola Gazzolo

Funge da Segretario la Componente Cristina Nicoletti

E' altresì presente, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 14, il Segretario dell'Autorità dei Bacini Regionali Arch. Paola Altobelli

Constatato il numero legale dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta


**OGGETTO N. 2/3**

*ADOZIONE DEL "PROGETTO DI VARIANTE ALLA PERIMETRAZIONE DI AREA A RISCHIO DI FRANA (EX ART. 12) DENOMINATA "LUCIGNANO" IN COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA",*

La Segretaria  
Cristina Nicoletti



La Presidente  
Paola Gazzolo



**OGGETTO N. 2/3**      **Adozione del “Progetto di Variante alla perimetrazione di area a rischio di frana (ex art. 12) denominata "Lucignano" in Comune di Sogliano al Rubicone - Provincia di Forlì – Cesena”**

### **IL COMITATO ISTITUZIONALE**

Visto:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”, così come modificato dall’art. 51 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 13 giugno 2008, n. 9, “*Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*”, come convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13, “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni*”;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”;

Richiamate:

- la legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 marzo 1993, n. 14 "Istituzione dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli";
- la deliberazione della Regione Emilia-Romagna n. 629 del 2 maggio 2006, “Fase transitoria di continuità amministrativa delle Autorità di bacino”;

Considerato che:

- l'art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che istituisce le Autorità di Bacino distrettuali; lo stesso articolo ai comma 2 e 3 dispone sia la soppressione delle Autorità di Bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i. a far data dal 30 aprile 2006 e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuali; sia l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;
- l'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alla fase transitoria, stabilisce che, limitatamente alle procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i., fino all'entrata in vigore della parte seconda del decreto medesimo;
- la succitata delibera della Regione Emilia-Romagna n. 629 del 2 maggio 2006, con la quale si prende atto della necessità di garantire la continuità amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di Bacino regionali e interregionali, nelle more del completamento delle procedure previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art.170 comma 2-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dispone, nelle more della costituzione dei distretti idrografici e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, la proroga delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i. fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 63 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e che, fino a tale data, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006;
- la succitata Legge Regionale Emilia Romagna 13 giugno 2008 n. 9 dispone, senza soluzione di continuità, per garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di Bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorità interregionali, con le altre Regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorità di Bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
  - l'art. 51 della richiamata Legge n. 221/2015 stabilisce che:

- il decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del D.Lgs n. 152/2006 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e da tale data sono soppresse le Autorità di bacino;
- in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della legge n. 221/2015 le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tale fine si avvalgono delle strutture, del personale dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto.

Dato atto che :

- l'efficacia del processo di pianificazione presuppone un'attività continua di verifica ed aggiornamento degli strumenti di analisi e di vincolo, sulla base delle informazioni che si rendano nel tempo disponibili relativamente ai fenomeni fisici in atto;

Richiamato il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 17 marzo 2003 e ss.mm.ii, ed in particolare l'area a rischio di frana (art. 12) denominata "Lucignano" in Comune di Sogliano al Rubicone, che individua una estesa area in dissesto con depositi di frana quiescente per scivolamento, da cui emergono 4 grandi blocchi appartenenti alla sovrastante formazione del Barbotto, classificati come zona a più elevata pericolosità-

Tenuto conto che :

- a seguito di rilievi geofisici commissionati dall'Amministrazione comunale e trasmessi all'Autorità di Bacino con nota n. 7260 del 16 giugno 2016, con richiesta di valutarne gli esiti al fine di rivedere la pianificazione di settore, e del successivo sopralluogo congiunto effettuato dai tecnici della Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di Bacino, della Provincia di Forlì -Cesena e dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, è emersa

l'esigenza, convalidata anche da confronti con cartografie storiche, di rivedere la classificazione del blocco posto più a valle, che, in ragione del suo rilevante spessore, risulta essere immerso in profondità nel deposito di frana quiescente per scivolamento, configurando una relativa minore probabilità di riattivazione del dissesto rispetto al contesto circostante;

- da quanto sopra esposto si ritiene di modificare l'attuale classificazione della pericolosità, attribuendo il blocco in parola alla zona 3 (area di possibile influenza del dissesto) anziché alla zona 1 (area a più elevata pericolosità), in quanto eventuali movimenti della frana quiescente nella quale è immerso potrebbero isolarlo dalla viabilità e dalle infrastrutture tecnologiche di servizio .

Esaminato il Progetto di Variante alla perimetrazione di area a rischio di frana (art. 12) denominata "Lucignano" in Comune di Sogliano al Rubicone , Provincia di Forlì - Cesena, elaborato dalla Segreteria Tecnico-Operativa, con il concorso degli altri organi tecnici regionali e corredato degli elaborati sotto indicati, allegati e parte integrante della presente deliberazione :

- Relazione tecnica con allegati (Allegato 1) di descrizione del dissesto, corredata di indagine geofisica, in cui si dà conto che la Scheda dell'area a rischio di frana riportata nel relativo elaborato del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico non viene modificata
- Perimetrazione dell' area a rischio di frana esistente in scala 1:5.000 (Allegato 2)
- Perimetrazione dell'area a rischio di frana modificata dal presente progetto di variante in scala 1:5.000 (Allegato 3)

Dato atto:

- che lo stesso è stato esaminato con esito positivo dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino nella seduta del 04 novembre 2016;
- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Segretario;

Su proposta della Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

1. di adottare ai sensi dell'art. 12, comma 13 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, per le motivazioni di cui in premessa, il Progetto di Variante alla perimetrazione dell'area a rischio di frana (art. 12) denominata "Lucignano" in Comune di Sogliano al Rubicone - Provincia di Forlì - Cesena, come riportato degli elaborati sotto indicati, allegati e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione :

Relazione tecnica con allegati (Allegato 1)

Perimetrazione dell' area a rischio di frana esistente in scala 1:5.000 (Allegato 2)

Perimetrazione dell'area a rischio di frana modificata dal presente progetto di variante in scala 1:5.000 (Allegato 3)

2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia –Romagna e sul sito web dell'Autorità di bacino;
3. di provvedere al deposito della presente deliberazione e della relativa documentazione cartografica e normativa presso la sede del Comune di Sogliano al Rubicone, la sede della Provincia di Forlì – Cesena, la sede dell'Autorità di Bacino e la sede della Regione Emilia – Romagna, per consentire la consultazione, nonché l'inoltro delle eventuali osservazioni nei termini prescritti dall'art. 18 dalla citata L.183/89.

La Segretaria  
Cristina Nicoletti

*Cristina Nicoletti*

La Presidente  
Paola Gazzolo

*Paola Gazzolo*

## Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

Paola Altobelli, Dirigente dell'Autorità dei Bacini del Regionali Romagnoli esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto in adozione:

|      |   |
|------|---|
| •1/4 | <b>Adozione del "Progetto di Variante alla perimetrazione di area a rischio di frana (ex art. 12) denominata "Lucignano" in Comune di Sogliano al Rubicone - Provincia di Forlì - Cesena"</b> |
|------|---|

data 7 novembre 2016

IN FEDE

Paola Altobelli

